

N. 4620/2014 R.G.

N. Sent. Civ. Anno 2016



Tribunale di Torre Annunziata
Prima Sezione civile

.....
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati

dott. Francesco Coppola

presidente relatore

dott.ssa Luisa Zicari

giudice

dott.ssa Gabriella Ferrara

giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 4620/2014 R.G., vertente

TRA

, elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia ,
presso lo studio dell'avvocato Mariagrazia Chiacchio, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta a margine del ricorso introduttivo.

RICORRENTE

E

, elettivamente domiciliato in Trecase
, presso l'avvocato Lucia Massimo, e rappresentato e difeso dall'avvocato Emiliana Matrone, in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione.

RESISTENTE

NONCHÈ

Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata

INTERVENTORE EX LEGE

Oggetto: separazione giudiziale

Conclusioni:

Ricorrente: si riporta al ricorso introduttivo e alle richieste istruttorie in atti.

Resistente: accoglimento delle conclusioni formulate in comparsa di costituzione e precisate nella memoria depositata nel primo termine di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..

PM: separazione giudiziale, conferma dei provvedimenti provvisori adottati circa l'assegno di mantenimento per la moglie, mentre non ravvisa i presupposti per l'assegnazione della casa familiare in suo favore.



MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 6-8-2014, chiedeva a questo tribunale che fosse pronunciata la separazione personale dal coniuge con addebito.

A tal fine esponeva di aver contratto matrimonio in data 11-12-1976 con , dal quale erano nati, in Torre Annunziata, i figli il 2-6-1977 e il 24-4-1978, e, in Pompei, il figlio il 31-7-1988, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti.

Lamentando che la responsabilità della separazione era da addebitare al coniuge, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale e un congruo assegno di mantenimento in proprio favore.

non si opponeva alla richiesta di separazione ma deduceva che la colpa della separazione era da addebitare al comportamento della moglie.

Inoltre chiedeva l'assegnazione della casa coniugale e la condanna del coniuge al risarcimento dei danni.

Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il presidente, all'udienza di comparizione del 28-1-2015, emetteva i provvedimenti temporanei di cui all'art. 708 c.p.c., autorizzando i coniugi a vivere separatamente, assegnando la casa coniugale alla ricorrente e ponendo a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno mensile di euro 200,00.

2. La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.

2.1. Ritiene il Collegio, investito della domanda di separazione con dichiarazione di addebito (essa comprende quella di separazione per mera intollerabilità della convivenza, cfr. in proposito Cass. civ., 364/1983, 14840/2006), che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.

Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di distacco determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse - ed in particolare dal negativo esito del tentativo di conciliazione, esperito dal Presidente in sede di comparizione dei coniugi, e dall'iniziativa intrapresa dalle parti al fine di conseguire la separazione giudiziale con addebito a carico del coniuge - sia dalla gravità delle accuse che le parti hanno mosso nei confronti della controparte (violazione degli obblighi di assistenza e di fedeltà, e violenze morali e materiali subite). Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento della richiesta, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.

2.2. Ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.

Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.

Si rende, quindi, necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare,



tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.

A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza che *"in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito"* (cfr. Cass. civ., 28-9-2001, n. 12130, Cass. civ., sez. I, 11-6-2005 n. 12383 e Cass. civ., sez. I., 16-11-2005, n. 23071; in termini Cass. civ., sez. 1, 27-6-2006, n. 14840); *"In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica"* (Cass. civ., 18074/2014).

Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto che sin dai primi anni del matrimonio, il marito aveva assunto nei suoi confronti un atteggiamento violento e dispotico, anche in presenza dei figli minori, e si era sottratto ai suoi doveri coniugali sostenendo di dover assolvere ai propri impegni di lavoro quale dipendente della circumvesuviana, a quelli relativi alla propria attività di meccanico e ai propri hobbies (fotografia, elettronica, ballo, ecc.); inoltre, aveva tradito più volte la moglie, che aveva anche percosso con schiaffi e calci; aveva assunto comportamenti persecutori e prepotenti ai suoi danni che avevano indotto la moglie dormire in camere separate a causa delle sue molestie anche sessuali; infine, non le aveva fornito assistenza durante l'intervento chirurgico subito nell'aprile 2014 ad Avellino.

Il resistente ha, invece, contestato le asserzioni di controparte e dedotto che il fallimento del matrimonio era dovuto al comportamento della moglie che aveva privato il coniuge, i figli e i nipoti del proprio contributo, personale ed affettivo.

In particolare, ha dedotto che il coniuge non aveva mai avuto un senso materno, aveva mostrato con tempo disinteresse verso la famiglia e il marito, che invece la accontentava in tutto, e aveva dissipato i risparmi familiari in acquisti futili; nell'estate del 2000 aveva confessato di aver intrapreso una relazione extraconiugale con tale _____ di Roma, coniugato con prole, e il resistente la aveva poi perdonava; la ricorrente inoltre aveva parlato del marito a conoscenti e amici definendolo "il verme", affermando falsamente che aveva tendenze omosessuali; in occasione della morte del padre non gli aveva dato alcun sostegno morale ed, inoltre, non aveva più provveduto a preparare i pasti e a curare il vestiario del marito, della famiglia e della casa, conducendo una vita autonoma ed indipendente; dal maggio 2013 si era rifiutata di avere rapporti sessuali con il marito; aveva scoperto che la moglie aveva dagli inizi del 2013 una relazione sentimentale con tale _____, detto _____, di Castellammare di Stabia, che manifestava pubblicamente.

Da tali allegazioni è, quindi, emerso che i dissapori e le reciproche incomprensioni sono sorte molto tempo prima della proposizione della domanda, e che i comportamenti contrari ai doveri fondanti la solidarietà familiare, consistenti nel reciproco rispetto e comprensione e di assistenza



morale e materiale, sono proseguiti negli anni successivi, lamentando ciascun coniuge il negativo comportamento dell'altro.

Tali deduzioni dimostrano che tra i coniugi sussisteva una forte crisi matrimoniale in epoca precedente alla proposizione della domanda di separazione. La riconosciuta disaffezione da parte di entrambi i litiganti verso l'altro coniuge, sfociata nella presente lite giudiziaria, risulta quindi una conseguenza del progressivo sgretolamento dell'unità familiare e non può essere ricondotta specificamente ad uno dei comportamenti lamentati dai coniugi, essendo emerso dalle allegazioni delle parti, sostanzialmente, che il rapporto era entrato in crisi molto prima della proposizione della domanda e che era proseguito nei termini precisati.

La dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi (Cass. civ., 25843/2013) e, per quanto esposto, nella specie non è stata raggiunta la prova che la crisi abbia trovato tale origine essendo maturata invece negli anni.

Inoltre, va ricordato che secondo la giurisprudenza condivisa dal collegio, si ritiene che *"In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale"* (Cass. civ., sez. I, 7-12-2007, n. 25618); *"Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'antiorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà"* (Cass. civ., sez. I, 14-2-2012, n. 2059).

Conseguentemente, risultando che la crisi tra i coniugi era pregressa alle dedotte relazioni extraconiugali del resistente, nonché alla scoperta di quelle della ricorrente, tali eventi non hanno rilievo ai fini in esame.

Per cui le domande di addebito proposte dalle parti devono essere entrambi respinte.

3.1. Le richieste proposte da entrambi i coniugi di assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, non possono essere accolte, atteso che l'art. 337 *sexies* c.c., in tema di assegnazione della casa familiare, prevede che (comma 1) "Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli".

Il titolo ad abitare per il coniuge è strumentale alla conservazione della comunità domestica ed è giustificato esclusivamente nell'interesse morale e materiale della prole affidatagli, per cui in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, la casa coniugale non può perciò essere assegnata.

La S.C., invero, afferma che *"In tema di separazione, l'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione"*



sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria" (Cass. civ., 18440/2013).

3.2. Quanto all'assegno di mantenimento richiesto dalla moglie, è opportuno rammentare i principi che regolano tale profilo e che sono condivisi dal tribunale.

Ai sensi dell'art. 156, comma 1, c.c., "Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri".

Presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono, quindi, la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri e la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi.

Quanto alla nozione di reddito, si ritiene che oltre al denaro, si intendono in esso comprese anche altre utilità economicamente valutabili (come la disponibilità della casa coniugale, cfr. Cass. civ., 19291/2005, 4543/1998, 961/1992). Il giudice dovrà tener conto, infatti, anche dei beni immobili posseduti, sia dal punto del valore implicito che essi hanno, sia dei proventi ricavabili dalla locazione o vendita degli stessi, nonché dei crediti esigibili dei coniugi, dei risparmi investiti o produttivi, della disponibilità della casa coniugale, dei titoli di credito, delle partecipazioni in società, della titolarità di aziende (cfr. Cass. civ., 17199/2013).

Circa la quantificazione dell'assegno di mantenimento, secondo la giurisprudenza, il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (Cass. civ., 13592/2006, 25618/2007).

Il secondo comma dell'art. 156 c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno, impone al giudice di determinarne l'entità in relazione, oltre che al reddito, alle "circostanze", e di qui la possibilità di valutare anche elementi fattuali che, se non propriamente reddituali, hanno comunque la capacità di influire sul reddito di una delle parti. E sotto tale profilo, assume rilievo l'attitudine a lavorare che il giudice deve valutare, nel senso che, laddove il coniuge beneficiario sia nella concreta possibilità di svolgere un'attività lavorativa retribuita, tale circostanza andrà ad incidere sulla quantificazione dell'assegno, comportandone un decremento. Ma ciò con la precisazione che l'attitudine del coniuge al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (Cass. civ., 12121/2004); *"In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed*



ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto)" – (Cass. civ., 3502/2013).

Nella specie, la ricorrente ha dedotto di essere casalinga, di non lavorare e di essere priva di risparmi, mentre il marito lavora alle dipendenze della Eavbus (ex Circumvesuviana) come meccanico e svolge tale attività anche in proprio, nonché quella di maestro di ballo. Inoltre, ha precisato che in corso di causa sono peggiorate le sue condizioni di salute, essendo malata di diabete mellito e avendo avuto una complicanza oculare e problemi al ginocchio; aveva avuto anche la necessità di sostenere spese di manutenzione e di gestione della casa coniugale.

Il resistente, ha invece dedotto che la moglie aveva ereditato dal padre, per successione *ab intestato*, una quota di proprietà della casa in Ponticelli, svolgeva il lavoro di dama di compagnia per gli anziani e di maestra di ballo, era proprietaria di una auto tipo Polo immatricolata nel 2013 in uso al figlio e percepiva donativi di familiari e i canoni di locazione della casa di Cariati; egli si era insinuato al passivo del fallimento Eavbus per euro 9.309,92 per retribuzione ed euro 82.566,27 per TFR, ottenendo solo il pagamento dell'80% della retribuzione; percepiva uno stipendio di euro 1.600,00 al mese, inferiore al precedente, pagava la rata mensile di euro 487,37 per il mutuo stipulato nell'interesse del figlio, aveva utilizzato i risparmi per le spese dei matrimoni dei figli e non svolgeva alcun lavoro in nero, né percepiva altri redditi; ha riconosciuto di essere proprietario di una auto BMW immatricolata nel 1998, della casa coniugale, di un appartamento posto a piano terra nel medesimo fabbricato (sito in Torre Annunziata, alla) in cui vi era la casa coniugale - concesso in comodato gratuito al figlio per l'esercizio della sua attività commerciale - di un rudere fatiscente sito in Torre Annunziata nel cd. Quadrilatero delle Carceri, nonché del 50% della casa di villeggiatura in Cariati (Cs) acquistata in costanza di matrimonio e in comproprietà della moglie, utilizzata per le vacanze estive della famiglia.

Sulla scorta di tali deduzioni, della situazione patrimoniale dei coniugi (ovvero della titolarità di più di un immobile da parte del marito, di cui uno in comproprietà con la moglie, e della titolarità di una quota di altro immobile da parte della ricorrente), del reddito da lavoro dipendente nel Castaldo ammontante ad euro 1.600,00 al mese, della mancata assegnazione della casa coniugale, della capacità reddituale e del tenore di vita dei coniugi durante la convivenza - definito dal resistente "decoroso e dignitoso, benché modesto" -, deve essere riconosciuta alla moglie l'assegno mensile di euro 550,00.

Pertanto, deve essere posto a carico del resistente, un assegno mensile, da corrispondere alla moglie, entro il giorno 5, di euro 550,00 per il mantenimento del coniuge, con adeguamento annuale secondo l'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai a decorrere dal 1°-11-2017.

4. La ricorrente deve essere condannata anche al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal resistente.

Va osservato che la domanda, proposta ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., deve essere riqualficata quale richiesta di risarcimento danni proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., atteso il potere/dovere di qualificazione della domanda del giudice, ex art. 99 c.p.c. (Cass. civ., 26159/2014, 116/2016), configurando tale illecito i fatti allegati a fondamento della richiesta, ovvero l'offesa alla dignità ed



onore derivante dalla infedeltà del coniuge e dalle affermazioni lesive della sua dignità e reputazione.

Nel merito, va sottolineato che, in generale, si ritiene che il risarcimento dei danni per condotte illecite relative alla violazione dei doveri sorgenti dal matrimonio, sia riconoscibile, non potendo le sole conseguenze della separazione e del divorzio e degli ulteriori effetti scaturenti dalle relative discipline, racchiudere tutte le conseguenze derivanti da tali comportamenti.

In particolare si ritiene che: *"Il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo da un lato ritenersi che diritti definiti inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i titolari si pongano o meno all'interno di un contesto familiare (e ciò considerato che la famiglia è luogo di incontro e di vita comune nel quale la personalità di ogni individuo si esprime, si sviluppa e si realizza attraverso l'instaurazione di reciproche relazioni di affetto e di solidarietà, non già sede di compressione e di mortificazione di diritti irrinunciabili); e dovendo dall'altro lato escludersi che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio - se ed in quanto posta in essere attraverso condotte che, per la loro intrinseca gravità, si pongano come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona - riceva la propria sanzione, in nome di una presunta specificità, completezza ed autosufficienza del diritto di famiglia, esclusivamente nelle misure tipiche previste da tale branca del diritto (quali la separazione e il divorzio, l'addebito della separazione, la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale nel caso di allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare), dovendosi invece predicare una strutturale compatibilità degli istituti del diritto di famiglia con la tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti, con la conseguente, concorrente rilevanza di un dato comportamento sia ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle pertinenti statuizioni di natura patrimoniale, sia (sempre che ricorrano le sopra dette caratteristiche di gravità) quale fatto generatore di responsabilità aquiliana"* (in tal senso Cass. civ., 9801/2005, secondo la quale poiché l'intensità dei doveri derivanti dal matrimonio, segnati da inderogabilità ed indisponibilità, non può non riflettersi sui rapporti tra le parti nella fase precedente il matrimonio, imponendo loro - pur in mancanza, allo stato, di un vincolo coniugale, ma nella prospettiva di tale vincolo - un obbligo di lealtà, di correttezza e di solidarietà, sostanziandosi anche in un obbligo di informazione di ogni circostanza inerente alle proprie condizioni psicofisiche e di ogni situazione idonea a compromettere la comunione materiale e spirituale alla quale il matrimonio è rivolto, è configurabile un danno ingiusto risarcibile allorché l'omessa informazione, in violazione dell'obbligo di lealtà, da parte del marito, prima delle nozze, della propria incapacità "coeundi" a causa di una malformazione, da lui pienamente conosciuta, induca la donna a contrarre un matrimonio che, ove informata, ella avrebbe rifiutato, così ledendo quest'ultima nel suo diritto alla sessualità, in sé e nella sua proiezione verso la procreazione, che costituisce una dimensione fondamentale della persona ed una delle finalità del matrimonio).

In tale ottica, in riferimento alla condotta illecita costituita dalla violazione del dovere di fedeltà nascente dal matrimonio, si è ritenuto che, premesso che tale obbligo può venir meno, in attuazione di un diritto di libertà individuale riconducibile all'art. 2 della Cost. - posto che con il matrimonio, secondo la concezione normativamente sancita del legislatore, i coniugi non si concedono un irrevocabile, reciproco ed esclusivo "ius in corpus" per tutta la vita potendo tali doveri venir meno con un atto unilaterale di volontà espresso nelle forme di legge - una volta che il coniuge proponga domanda di separazione ovvero, ove ne sussistano i presupposti, direttamente di divorzio, se l'obbligo di fedeltà viene violato in costanza di convivenza matrimoniale, la sanzione



tipica prevista dall'ordinamento è costituita dall'addebito con le relative conseguenze giuridiche, ove la relativa violazione si ponga come causa determinante della separazione fra i coniugi, non essendo detta violazione idonea e sufficiente di per sé a integrare una responsabilità risarcitoria del coniuge che l'abbia compiuta, né tanto meno del terzo, che al su detto obbligo è del tutto estraneo.

In merito alla responsabilità per danni non patrimoniali - sulla base dei principi già sopra esposti - perché possa sussistere una responsabilità risarcitoria, accertata la violazione del dovere di fedeltà, al di fuori dell'ipotesi di reato dovrà accertarsi anche la lesione, in conseguenza di detta violazione, di un diritto costituzionalmente protetto. Sarà inoltre necessaria la prova del nesso di causalità fra detta violazione ed il danno, che per essere a detto fine rilevante non può consistere nella sola sofferenza psichica causata dall'infedeltà e dalla percezione dell'offesa che ne deriva - oggettivamente insita nella violazione dell'obbligo di fedeltà - di per sé non risarcibile costituendo pregiudizio derivante da violazione di legge ordinaria, ma deve concretizzarsi nella compromissione di un interesse costituzionalmente protetto. Evenienza che può verificarsi in casi e contesti del tutto particolari, ove si dimostri che l'infedeltà, per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge (lesione che dovrà essere dimostrata anche sotto il profilo del nesso di causalità). Ovvero ove l'infedeltà per le sue modalità abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa di per sé insita nella violazione dell'obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto (in tali sensi, Cass. civ., 18853/2011)

Nella specie, per quanto allegato dal resistente, e non contestato dalla ricorrente, il coniuge si mostrava in pubblico in compagnia del suo amante, che incontrava anche sotto casa per poi salire sulla sua auto, che presentava come suo fidanzato; inoltre aveva affermato a terzi di essere divorziata, sul proprio profilo Facebook si attribuiva lo stato di "separata" prima dell'instaurazione del procedimento *de quo* e, con terzi, nel riferirsi al marito, lo chiamava "il verme" e affermava che aveva tendenze omosessuali, da questi negate.

Non appare revocabile in dubbio che il comportamento descritto abbia gravemente offeso la dignità e la reputazione del resistente, e non costituisca inoltre mera violazione del dovere di fedeltà tutelato e sanzionato dall'addebito. La connotazione pubblica della relazione adulterina, la dichiarazione pubblica della esistenza di un rapporto di fidanzamento tra la ricorrente ed altro uomo e la gravità delle offese rivoltegli, sono sufficienti per ritenere lesa la dignità e la reputazione di Castaldo Giuseppe.

Pertanto, attesa la oggettiva lesività della sfera psico-fisica, per la sofferenza morale e psicologica dal resistente subita a causa del comportamento della ricorrente, costei deve essere condannata al pagamento, in favore del Castaldo, della somma di euro 5.000,00, equitativamente liquidata ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., oltre gli ulteriori interessi legali sino al soddisfo.

Invero, *"Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una*



condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria' (Cass. civ., sez. III, 12-10-2011, n. 20990).

5. Avuto riguardo alla natura della lite ed all'esito complessivo della stessa, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da _____ nei confronti di _____, sentito il P.M., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

- A) dichiara la separazione dei coniugi _____, nata in Napoli in data 20-11-1956, e _____, nato in Torre Annunziata il 15-7-1954;
 - B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) d.p.r. 3.11.2010 n. 396 (Ordinamento stato Civile) - (atto n. 999, parte II S.A dei registri di matrimonio dell'anno 1976);
 - C) pone a carico di _____ l'obbligo di corrispondere a _____, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di euro 550,00 per il suo mantenimento, con adeguamento annuale secondo l'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai a decorrere dal 1°-11-2017;
 - D) condanna _____ al pagamento, in favore di _____, della somma di euro 5.000,00 oltre interessi legali sino al soddisfo;
 - E) rigetta le altre richieste formulate dalle parti;
 - F) compensa per intero le spese processuali tra le parti.
- Torre Annunziata, 19 ottobre 2016

il presidente estensore
dott. Francesco Coppola

